

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE A MISURA DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI Digs 14 del 12.1.2019

Collegio Sindacale: obblighi di intervento oggi e domani; un confronto ragionato

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

Commissione OCRI

Relatore - Dott.ssa Barbara Lazzari

2 dicembre 2020

Lo spirito della riforma è quello di monitorare l'allerta precoce in modo da favorire il risanamento delle imprese e porre un presidio sulla robustezza del loro equilibrio economico e finanziario (sistema che non constata i danni ma li intercetta all'inizio della crisi e, meglio ancora li previene)

Semplici indizi che chiedono la vigilanza di amministratori e sindaci sulle possibili inoculazioni del virus della crisi prima che si propaghi e demolisca l'equilibrio facendo perdere la continuità.

Art. 389 CCII

comma 2

OGGI 16.3.2019 comma 1

DOMANI 1.9.2021

| Art. CCII | Art. C.C. | Note |
|-----------|------------------|-----------------------------------|
| 375 | 2086 co. 2 | A.O.A. → crisi e continuità |
| 377 | 2257 | A.O.A. nella S.S. |
| | 2380 bis | A.O.A. nella S.P.A. |
| | 2409 novies | A.O.A. nel dualistico |
| | 2475 co 1 e co 6 | A.O.A. nelle S.R.L. + 2381 c.c. |
| 378 | 2476 co. 6 | Responsabilità amministratori SRL |
| | 2486 co. 3 | Quantificazione danno ΔPN |
| 379 | 2477 | Nomina C.S. nelle S.R.L. |

| Art. CCII | Note | |
|-----------|---|--|
| 14 co. 1 | Verifica degli A.O.A. | |
| 14 co. 2 | Segnalazione all'OCRI | |
| 14 co. 3 | Esonero di responsabilità | |
| 14 co. 4 | Flussi informativi da istituti di credito | |
| 37 | Iniziativa del C.S. per Liquidazione Giudiziale | |

Art. 375 CCII

2086 co. 2

Gestione dell'impresa

L'art. 375 CCII introduce il comma 2 dell'art. 2086 c.c.

Art. 2086 – Gestione dell'impresa

- 1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
- 2. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere

di istituire un **assetto** organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **anche** in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della **continuità aziendale**,

<u>nonché</u>

di **attivarsi** senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli **strumenti** previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

CONTINUITA' AZIENDALE

Anche se c'è equilibrio economico (costi/ricavi)
Anche se c'è equilibrio finanziario (entrate/uscite)

Non significa che ci sia continuità aziendale



Altri fattori da considerare

- clima aziendale ostile,
- liti fra soci,
- feedback negativi dei clienti,
- scarsa innovazione,
- scarsa formazione,
- perdita di mercato,
- fatturato da prodotti in decadimento

OIC 11

Capacità dell'impresa di costituire un complesso economico **funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro **di almeno 12 mesi** dalla data di riferimento del bilancio

Assonime (circolare 19/19)

La CRISI calibrata su un orizzonte futuro di 6 mesi, CONTINUITA' aziendale su 12 mesi;

la **CONTINUITA'** si basa anche su **dati qualitativi** mentre la **CRISI** su dati essenzialmente **quantitativi** (reddituali, patrimoniali e finanziari).

L'INSOLVENZA, è stato di incapacità strutturale ad adempiere alle proprie obbligazioni (tendenziale di natura permanente e irreversibili)

Art. 377 CCII



Art. 377 CCII (segue)

2475 co. 6

Collegio Sindacale nelle Srl

Si **applica**, in quanto compatibile, l'articolo **2381**

Art. 2381 - Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati.

- 1. [...]
- 2. [...]
- 3. [...]
- 4. [...]
- 5. Gli organi delegati curano che **l'assetto** organizzativo, amministrativo e contabile sia **adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al **collegio sindacale**, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno **ogni sei mesi**, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
- 6. [...]

Art. 378 CCII



Art. 379 CCII

2477 co. 6

Nomina C.S. nelle S.R.L. ...Si applicano le disposizioni dell'art. 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

Denunzia al Tribunale


Art. 389 CCII

OGGI 16.3.2019 DOMANI 1.9.2021

| Art. CCII | Art. C.C. | Note |
|-----------|------------------|-----------------------------------|
| 375 | 2086 co. 2 | A.O.A. → crisi e continuità |
| 377 | 2257 | A.O.A. nella S.S. |
| | 2380 bis | A.O.A. nella S.P.A. |
| | 2409 novies | A.O.A. nel dualistico |
| | 2475 co 1 e co 6 | A.O.A. nelle S.R.L. + 2381 c.c. |
| 378 | 2476 co. 6 | Responsabilità amministratori SRL |
| | 2486 co. 3 | Quantificazione danno ΔPN |
| 379 | 2477 | Nomina C.S. nelle S.R.L. |

| Art. CCII | Note | |
|-----------|---|--|
| 14 co. 1 | Verifica degli A.O.A. | |
| 14 co. 2 | Segnalazione all'OCRI | |
| 14 co. 3 | Esonero di responsabilità | |
| 14 co. 4 | Flussi informativi da istituti di credito | |
| 37 | Iniziativa del C.S. per Liquidazione Giudiziale | |

Art. 14 — Obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari



Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste **l'equilibrio** economico finanziario e quale è il **prevedibile** andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Art. 2403 – Doveri del Collegio Sindacale
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza
della legge e dello statuto, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione
ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato
dalla società e sul suo concreto
funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma.





Artt. 24 e 25 CCII Misure premiali



Valutazione almeno trimestrale

L'imprenditore può accedere alle misure premiali se si attiva **entro 3 mesi** da quando si accerta l'esistenza di:

- 1. Debiti per **retribuzioni**scaduti > 60 gg e per
 importo > 50%
 retribuzioni mensili
- 2. Debiti vs **fornitori** scaduti > 120 gg e per importo > dei debiti non scaduti
- 3. Superamento per oltre 3 mesi degli **indici** elaborati ai sensi dell'art. 13 co. 2 e 3 (PN, DSCR, Indici di settore)

Assetto organizzativo

Organigramma con funzioni, poteri e deleghe

Assetto amministrativo

Procedure per ordinato svolgimento attività aziendali

Assetto contabile

Sistema di rilevazione dei fatti di gestione

ADEGUATEZZA

Struttura compatibile con dimensioni e natura dell'impresa

- 1. Completa, tempestiva e attendibile rilevazione dei fatti di gestione
- 2. Produzione di **informazioni valide e utili** per le scelte di gestione e salvaguardia del patrimonio
- 3. Produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio

«Nel caso di **intervenuta attivazione dei sistemi di allerta**, dunque, è possibile dedurre che **gli assetti organizzativi non si siano rivelati adeguati** o, il che è lo stesso, **non abbiano funzionato** oppure che i segnali della crisi siano stati volutamente **ignorati** dagli amministratori.

Sotto questo profilo, dunque, i sistemi di allerta rispondono, letteralmente, allo scopo per il quale sono stati pensati: quello di dotare l'impresa di un segnale di allarme che entri in funzione ogniqualvolta i sistemi di controllo aziendali si dimostrino non adeguati a intercettare tempestivamente i segnali della crisi, ovvero quando gli amministratori non intendano, spontaneamente, rilevarli e agire di conseguenza»

Cit. Il Fallimento n. 4/2019, pag. 411

Indicatori di tipo FINANZARIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Indicatori di tipo GESTIONALE

Indicatori di ALTRO TIPO

- 1. accentuato deficit patrimoniale
- 2. circolante negativo
- 3. incapacità di pagare i debiti
- 4. Restringimento o chiusura dei canali bancari
- 5. cash flow negativo
- 6. consistenti e perduranti perdite
- 1. perdita di quote di mercato
- perdita di clienti importanti,
- 3. > rimanenze con = ricavi

1. C.S. < limiti di legge

FONDATI INDIZI DELLA CRISI




∑ elementi che inducano a ritenere l'esistenza di uno stato di crisi in atto

CRISI (art. 2 CCII) (art. 2 CCII)

lo stato di squilibrio economicofinanziario che rende probabile
l'insolvenza del debitore, e che per
l'impresa si manifesta come
"inadeguatezza dei flussi di cassa
prospettici" a far fronte regolarmente alle
"obbligazioni pianificate".

lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.



La **segnalazione** deve essere **motivata**, fatta per iscritto, a mezzo PEC o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a **trenta giorni**, entro il quale **l'organo amministrativo** deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

FASE ENDOGENA

In caso di omessa o inadeguata **risposta**, ovvero di mancata adozione nei successivi **sessanta giorni** delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo **ogni elemento utile** per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile e dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 39/2010.

FASE ESOGENA

Gli organi di controllo societari quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata.

D.Lgs. 147/2020

MOTIVAZIONE

Fenomeni gravemente sintomatici

- 1. NO **sostenibilità del debito** a +6 mesi
- 2. Pregiudizio alla **continuità aziendale** nell'esercizio in corso
- 3. Reiterati e significativi ritardi nei pagamenti (artt. 15 e 24 co. 1 CCII)
- 4. non episodiche azioni esecutive da parte dei fornitori.
- **5. accadimenti straordinari attesi** nei successivi 6 mesi tali da compromettere la sostenibilità del debito ovvero la continuità aziendale.

Art. 37 — Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza


COMMA 1

La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore.

COMMA 2

La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.



RISCHI

Valutazioni eccessivamente prudenziali

«per pararmi le spalle, nel dubbio segnalo»

Deresponsabilizzazione del Collegio Sindacale

«bene ho segnalato, problema loro»

Stato di crisi

Segnalazione all'organo amministrativo

Art. 2409 c.c.

Stato di insolvenza

Ricorso per liquidazione giudiziale

DUBBIO FINALE
il Collegio segnala già
con il 14: quando uso il 37

Segnalazione all'OCRI

Bilanci 31.12.20 in tempo di covid

(per chi ha approvato il 31.12.19 dopo il 23.2.2020)

2423bis

L'art. 7 dl23/2020 dà

Facoltà di deroga al 2423bis si dà continuità se la continuità esisteva al 31.12.19

Bilanci 31.12.20 in tempo di covid

(dal 9.4.2020 fino al 31.12.2020) CAPITALE SOCIALE

RIDUZIONE DI CAPITALE SOCIALE per perdite 2446C1,2,3, 2447, 2482BISC.4,5,6,2482TER

SCIOGLIMENTO PER PERDITA DI CAPITALE SOCIALE

L'art. 6 dl23/2020 da facoltà di deroga

Caso pratico

Ho una società:

- che non fa ammortamenti per il covid (inserito solo imposte differite)
 - Che ha riduzione di fatturato del 70%
 - Pn leggero intaccato da perdite
 - Sostanziale pareggio

Formalmente il pn c'è
In Nota dico «se avessi fatto
gli ammortamenti il risultato
sarebbe questo»



Fino a febbraio 2022
(assonime) si congela tutto:
sono in continuità per
presunzione di legge

Caso pratico

Se il CS scende sotto il minimo legale O scendo sotto 1/3 del PN

No liquidazione No richiesta di capitalizzazione

Ma le formalità le devo assolvere: convocazione assemblea per analisi patrimoniale

Considerazione finale

Il rinvio dell'applicazione del codice della crisi risiede nel fatto che era stato pensato alle difficoltà del singolo operatore economico mentre la crisi che stiamo vivendo è una crisi generalizzata che colpisce anche società solide (per contrazione di mercato e liquidità). Il rinvio deve costringere l'imprenditore e tutti i soggetti che ruotano intorno a lui

- A gestire le priorità
- A ragionare sul fatto:
- 1. che sono sospesi gli obblighi relativi alla tenuta della continuità
- 2. ma non sono sospesi gli obblighi di monitoraggio costante come detto,
- 3. Il che costringe ad implementare gli adeguati assetti che consentono il continuo e tempestivo monitoraggio dell'azienda «sana» (per poter anticipare i cambiamenti, le trasformazioni del mercato, ripensare i propri processi interni, ecc.).